

COMUNE DI VALDAGNO

PROVINCIA DI VICENZA

**CIMITERO DI VALDAGNO  
ALA SUD – NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA  
2°STRALCIO ZONA OVEST  
PROGETTO ESECUTIVO**



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**OPERE EDILI  
(9)A**

**27 Novembre 2014**

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## CAPITOLO 1

### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

#### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

Il Comune di Valdagno. intende provvedere alla realizzazione di n.18 nuove tombe di famiglia presso il Cimitero di Valdagno Centro.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono quelle specificate nell'allegato Computo Metrico Estimativo che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 2 – Importo presunto dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto è presumibilmente stabilito in € 187.072,00 (euro centoottantasettemilaesettantadue/00), importo da definire esattamente in fase di stipula del contratto di appalto della fornitura.

	IMPORTI	
<b>OPERE EDILI:</b>		
Allestimento cantiere	€	4.250,00
- Rimozioni, demolizioni e posa manufatti esistenti	€	14.517,00
- Scavi e riporti	€	28.956,00
- Calcestruzzi ed acciai	€	50.501,10
- Solai	€	15.334,00
- Guaine	€	8.050,00
- Massetti, livellina, giunti waterstop	€	9.255,64
- Tubazioni e pozzetti	€	7.830,80
- Pavimentazioni in c.a.	€	10.374,00
- Telai in acciaio	€	6.420,00
- Sistemazione del verde	€	5.040,00
- Fornitura e posa loculi	€	18.360,00
- Impianto elettrico	€	5.152,56
- Economie	€	3.030,90
	€	<b>187.072,00</b>

IMPORTI COMPLESSIVI DELLE LAVORAZIONI	
APPALTO N.1 OPERE EDILI	
Importo lavori a corpo	€ 4.799,00
Importo lavori a misura	€ 174.173,00
Importo totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 178.972,00
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ...	€ 8.100,00
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€ 187.072,00</b>

CATEGORIA	IMPORTO
<b>Appalto</b>	
Generale OG 1 (opere edili)	€ 153.151,00
Specializzata OS 7(pavimento stampato in c.a.)	€ 10.374,00
Specializzata OS 30 (impianto elettrico)	€ 5.187,00
Specializzata OS 13 (loculi prefabbricati)	€ 18.360,00

### **Art. 3 – Documenti e norme regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, facenti parte del progetto approvato o espressamente qui richiamate:

- a. Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M.19.04.2000 n. 145 (che in prosieguo è denominato "Capitolato Generale") le cui disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di Capitolato Speciale, ove non diversamente disposto dalla L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, dal DL.GS 12/04/2006 e dal D.P.R. n.207 del 05/10/2010;
- b. Capitolato speciale d'appalto;
- c. Computo metrico estimativo;
- d. Elenco dei prezzi unitari;
- e. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture;
- f. Piani di sicurezza e coordinamento, fascicolo tecnico e piano operativo della sicurezza;
- g. Elaborati grafici;
- h. Il cronoprogramma dei lavori.

I suddetti documenti, che, dalla lettera b. alla lettera g. sono depositati agli atti del contratto, unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto, all'offerta risultata aggiudicataria, presentata in data \_\_\_\_\_, compilata nell'apposito modulo "Lista delle categorie e delle forniture", ed alla deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed alla restante documentazione con la stessa approvata, e già sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Il Direttore dei Lavori potrà fornire ulteriori elaborati riguardanti aspetti di dettaglio e non costituenti variante ai sensi dell'art. 25 terzo comma della Legge. L'Appaltatore sarà tenuto a rispettarli.

L'Appalto è regolato, oltre che dalle disposizioni del presente contratto, anche dalle seguenti norme per quanto non esplicitamente o tacitamente abrogate od integrate da nuove disposizioni:

- Legge 11.02.1994, n.109 come modificata dalla legge 18.11.1998 n°415, dalla legge 01.08.2002 n° 166 e successive, denominata in prosieguo "Legge",
- DL.GS 12/04/2006 e DPR N.207 DEL 05/10/2010;
- Legge sulle opere pubbliche 20.03.1865 n. 2248, All. F (per le parti ancora in vigore);
- Leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55, e successive modifiche e aggiornamenti, in materia di antimafia;

- Le norme emanate ai sensi di legge dalle Autorità territorialmente competenti in ordine alle opere da eseguirsi, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro il Comune, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente contratto;

- Il Capitolato Speciale d'appalto già sopra richiamato;

- Le disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie ecc. , relativamente al personale dipendente.

## **CAPITOLO 2**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

#### **Art. 4 – Caratteristiche generali**

Tutte le lavorazioni previste nel presente capitolato di appalto dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria.

### **Art. 5 – Termini di esecuzione**

#### **5. 1. Tempo utile per dare compiuti i lavori**

1 La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 180 giorni naturali dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello occorrente per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

2. I lavori dovranno coordinarsi con le opere speciali appaltate ad altra ditta così come previsto dal programma lavori.

3. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto anche, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni d'andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

4. Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere o gruppi di opere nei termini di tempo che lo stesso prevede nel "Programma dei lavori" allegato al progetto.

5. Non saranno concesse proroghe per ritardi dovuti a sospensioni delle lavorazioni ordinate dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori derivanti da inosservanze delle norme sulla sicurezza.

#### **5. 2. Proroghe**

1.L'Appaltatore, qualora, per cause ad esso non imputabili ed adeguatamente documentate, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere proroghe che, se riconosciute giustificate, potranno essere concesse dal Responsabile del Procedimento. Le domande, adeguatamente motivate devono pervenire, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

### **Art. 6 - Cauzione definitiva e coperture assicurative**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_, con Polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi della stessa di propria autorità, secondo quanto stabilito dall'art. 123 del D.P.R.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Lo svincolo avverrà ai sensi dello stesso articolo.

2.L'appaltatore ha prodotto, altresì, polizza di assicurazione, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, conformemente a quanto stabilito all'art. \_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto.

### **Art. 7 - Penali per ritardi, esecuzione lavori d'ufficio, risoluzione e recesso dal contratto.**

1.Ai sensi degli articoli 145 del D.P.R. n.207 e art.22 del Capitolato generale, qualora alla scadenza del termine sopra indicato non siano stati ultimati i lavori, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale stabilita nella misura dell'1‰ netto dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo al compimento dei lavori;

2.Qualora non siano rispettati i tempi stabiliti dal "Programma dei lavori" allegato al progetto, il ritardo superiore a 100 giorni sarà considerato grave inadempienza.

3.Nei casi di difetti di costruzione trova applicazione l'art. 18 del Capitolato Generale.

In tutti i casi previsti dalla Legge, dal Capitolato Generale, e negli altri casi di grave o ripetuta inadempienza, si procederà ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale. Per le penali trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 145 del DPR 05/10/2010 n.207. La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

In particolare si elencano, a titolo non esaustivo, i casi in cui il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. gravi o ripetute violazioni dei piani di cui al successivo articolo 13;
- f. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- h. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- k. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4.All'atto della risoluzione, l'Appaltatore è obbligato alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato di cui si trovano; sarà in facoltà del Comune, e a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'Appaltatore.

5.Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel punto precedente.

6.L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 8 - Consegna, sospensioni e riprese dei lavori**

1.La consegna dei lavori è effettuata nel rispetto delle norme del DPR 05/10/2010 n.207 (in particolare artt. 153, 154, 155, 156); la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto. In caso di inadempienza si applicano le penalità stabilite dagli stessi articoli.

2.Dalla data di detto verbale decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori.

3.Il Comune, tramite il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo e di disporre successivamente la ripresa secondo quanto previsto dall'art. 158 del DPR 05/10/2010 n.207 e dagli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale; a tale riguardo l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, fatto salvo quanto previsto da tali norme.

4.Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni procedurali di cui alle norme in vigore, ad eccezione del comma 4 dell'art. 24 del Capitolato Generale.

#### **Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

1.Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese ed obblighi generali derivanti dai seguenti articoli del Capitolato Generale:

art. 5 – Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore;

art. 6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri;

art. 7 – Tutela dei lavoratori;

art. 8 – Spese di contratto, di registro ed accessorie;

art. 10 – Variazioni al progetto approvato;

art. 14 – Danni;

art. 15 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali;

9. I termini per il pagamento all'Appaltatore, sono quelli stabiliti dall'art. 29 del Capitolato Generale.

10. Nel caso di ritardi nell'emissione dei certificati o nel pagamento delle rate saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 142 del DPR 05/10/2010 n.207 ed art. 30 del Capitolato Generale.

11. Nell'emissione dei certificati di acconto saranno effettuate le ritenute dovute e la trattenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale.

12. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 12. - Controlli**

I controlli e le verifiche eseguiti dal Comune non escludono la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Generale.

#### **Art. 13. - Esecuzione dei lavori - Variazione delle opere progettate**

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto dell'art. 25 L. n. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del DPR 05/10/2010 n.207. In tal caso, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 45, comma 8, 161-162 del DPR 05/10/2010 n.207 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto.

2. Gli importi delle lavorazioni potranno essere modificati in più od in meno per effetto di variazioni che saranno ordinate ai sensi e con le forme degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale.

3. Per le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto e salva la formazione dei nuovi prezzi nei casi previsti dall'art. 161 del DPR 05/10/2010 n.207, si applicheranno le disposizioni di cui ai suindicati artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale.

4. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, tuttavia, se comportano lavorazioni o materiali per i quali non sia già stato fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 163 del DPR 05/10/2010 n.207. Per tutte le lavorazioni che si effettueranno, verrà comunque considerato valido l'intero elenco prezzi unitari, al quale verrà applicato il ribasso d'asta.

5. Potranno essere richieste all'Appaltatore le prestazioni occorrenti per lavori in economia.

6. Quando l'Appaltatore riscontri incongruenze nel progetto o tra il progetto e la situazione dei luoghi, egli è tenuto a segnalare il fatto al Direttore dei Lavori affinché provveda a fornire le eventuali precisazioni.

7. In ogni caso l'Appaltatore dichiara esplicitamente di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell'art. 191, 4° comma del T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in merito al divieto di effettuare spese da parte degli Enti Locali senza il preventivo provvedimento di autorizzazione e sul fatto che, in assenza di tale provvedimento, il rapporto obbligatorio intercorre tra chi ha ordinato la spesa ed il fornitore o prestatore d'opera, esonerando il Comune da qualsiasi onere o responsabilità.

#### **Art. 14- Sicurezza nel cantiere.**

1. L'appaltatore, dichiara di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'appaltatore ha preso atto del Piano di sicurezza allegato al progetto ed ha presentato in data \_\_\_\_\_ giusto Prot. n. \_\_\_\_\_ il "piano operativo di sicurezza" di cui all'art. 31, comma 1-bis, della Legge per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

- art. 16 – Provvista dei materiali;
- art. 17– Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto;
- art. 18 – Difetti di costruzione;
- art. 24 – Sospensione e ripresa dei lavori;
- art. 27 – Durata giornaliera dei lavori;
- art. 36 – Proprietà dei materiali di demolizione;
- art. 37 – Collaudo.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese ed obblighi generali derivanti dai seguenti articoli del DPR 05/10/2010 n.207:

Articolo 224 – Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.

3. Tutti i suddetti oneri e quelli precisati nel Capitolato Speciale, nel presente contratto, o comunque individuati nel progetto come a carico dell'Appaltatore, si intendono compensati nei prezzi dei lavori e/o forniture.

4. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma ottavo, del D.lgs. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. delle imprese dell'edilizia e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

5. L'Appaltatore è altresì tenuto a rispettare le norme di cui all'art. 18, comma 7, della L. 19.03.1990 n. 55.

#### **Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori**

1. Il contratto è stipulato "a misura". Pertanto verranno applicati i prezzi unitari offerti dall'appaltatore. L'importo complessivo di tali lavori potrà variare secondo la quantità effettiva degli stessi.
2. La revisione prezzi, non si applica ai sensi dell'art. 26 della Legge.

#### **Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi**

1. All'Appaltatore non sarà erogata alcuna anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.03.1997, n. 79 (convertito in legge con modificazioni, con legge 28.05.1997, n. 140).

2. Tutti i pagamenti dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno effettuati mediante mandato, presso la tesoreria comunale, con accredito mediante \_\_\_\_\_. L'avviso di avvenuta emissione del mandato di pagamento sarà inviata al seguente recapito: \_\_\_\_\_.

3. La richiesta di modifiche delle modalità di riscossione, nonché eventuali modalità agevolative dei pagamenti, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Servizio Finanziario del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

4. Alla data odierna \_\_\_\_\_ (cessioni di crediti a terzi).

5. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilità delle quantità allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui nel seguito e fermo l'obbligo dell'Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve secondo quanto disposto dal DPR 05/10/2010 n.207, a pena di decadenza da ogni diritto o pretesa al riguardo. Nei casi previsti dall'art. 217 del DPR 05/10/2010 n.207 potranno essere registrate quantità in partita provvisoria; così pure trova applicazione l'art. 28 del Capitolato Generale nei casi di fornitura materiali a piè d'opera.

6. L'Appaltatore resta sempre e unicamente responsabile della conservazione dei materiali che possono essere sempre rifiutati ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale.

7. Al termine dei lavori in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si predisporrà lo stato di avanzamento finale e si farà luogo alla emissione del certificato di pagamento. In caso di sospensione dei lavori da parte del Comune, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino alla sospensione indipendentemente dall'ammontare del credito maturato.

8. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito raggiunga la cifra di €. 90.000,00 (diconsi euro novantamila) in relazione all'ammontare ed alla durata dei lavori.

cantiere e nell'esecuzione dei lavori, che viene depositato agli atti del contratto e che forma parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. L'appaltatore deve attenersi scrupolosamente agli ordini del suddetto Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, all'uopo incaricato dal Comune ai sensi del D. Lgs. 14.081996, n. 494 e successive modificazioni.

#### **Art. 15- Riserve dell'appaltatore**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 189-190 del DPR 05/10/2010 n.207 e 31 del Capitolato Generale. Le riserve saranno definite secondo le modalità indicate nell'art. 31 bis della Legge ed in base agli artt. 32 e 33 del Capitolato Generale.

#### **Art. 16 - Sub appalti**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte delle opere e dei lavori compresi nell'appalto è ammesso esclusivamente per le lavorazioni precisate in sede di offerta, di seguito riportate

---

---

3. Il subappalto dovrà comunque rispettare i limiti e le modalità previste dall'art.18 della legge 19.03.1990 n° 55 così come modificato dall'art. 34 della Legge Dovrà essere altresì rispettato quanto previsto dall'art. 170 del DPR 05/10/2010 n.207.

4. Ai fini dell'autorizzazione del subappalto l'Appaltatore deve presentare istanza da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare allegando per la ditta subappaltatrice documentazione analoga a quella richiesta per la gara d'appalto. E' fatta salva ogni ulteriore documentazione che il Comune ritenesse di dover acquisire.

6. L'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi o dell'attestato "SOA" con le relative categorie ed importi o dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'attestato SOA non sia indispensabile.

7. E' vietata ogni forma di subappalto al di fuori dei limiti suindicati.

8. L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto o in cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

9. Comunque, anche in caso di subappalto o di cottimo autorizzato, l'Appaltatore resta egualmente responsabile dei lavori subappaltati e ne risponde direttamente al Comune.

10. Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 18 della L. n. 55/1990, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

La presente prescrizione rientra tra le obbligazioni contrattuali e il mancato rispetto della stessa a tutti gli effetti può essere eccepita quale inadempimento.

#### **Art. 17- Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori sarà accertata secondo quanto stabilito dall'art. 199 del DPR 05/10/2010 n.207.



**Art. 18 - Modalità e termini di collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione che lo sostituisce)**

1. Trattandosi di opere che non necessitano collaudo tecnico amministrativo, la corretta esecuzione dei lavori sarà accertata con il Certificato di Regolare Esecuzione che sarà emesso entro tre mesi, salvo inadempienze dell'Appaltatore.
2. La rata di saldo sarà corrisposta entro il termine di cui all'art. 235 del DPR 05/10/2010 n.207.
3. Il Collaudo o Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
4. Decorso tale termine, si applica l'art. 28 della Legge.

**Art. 19 - Altre condizioni dell'appalto**

**19. 1. Rinvenimenti**

1. Tutti gli oggetti rinvenuti apparterranno alla stazione appaltante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 35 del Capitolato Generale.
2. Al fine del rimborso spese di cui al comma 1 del citato art. 35, l'Appaltatore dovrà richiederne la contabilizzazione secondo le modalità stabilite per i lavori a misura o in economia.

**19. 2. Responsabilità dell'appaltatore verso la società e verso terzi**

1. L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli. L'Appaltatore riconosce che le prescrizioni contenute nel presente contratto e quant'altro richiamato nello stesso sono idonee alla corretta esecuzione dell'opera in oggetto: la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la responsabilità dell'Appaltatore.
2. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

3. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal Comune, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune sia le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato, fatta salva la possibilità, per l'Appaltatore, di evidenziare le anomalie riscontrate e di iscrivere apposite riserve.

4. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini su descritti, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

**19. 3. Divieti**

1. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Comune, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto dell'appalto.

**Art. 20 - Modalità di soluzione delle controversie**

Tutte le controversie tra l'Appaltatore e il Comune - così durante l'esecuzione come al termine del contratto - che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 31bis della Legge, sono attribuite alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede il Comune di Valdagno. È esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 21 - Trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, sono a totale carico dell'Appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune di Valdagno.

1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

**Art. 21 - Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Valdagno presso la sede comunale.